MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 44

Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' inserito il seguente articolo: "Art. 5-bis (Accertamento dei requisiti e delle condizioni dell'elargizione). - 1. Agli effetti di quanto previsto nel comma 4- bis dell'articolo 4, il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, acquisisce entro trenta giorni dal rivevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e' verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. 2. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione il prefetto e il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono ottenere dall'autorita' giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.".

Versione in vigore dal 29 ottobre 1993, non più in vigore dal 21 novembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive
Estremi	Decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-a-sostegno-delle-vittime-di-richieste-estorsive/art-6-provvedimento-abrogato-dalla-l-23-febbraio-1999-n-44/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it